

STATUTO

di CIPRA Internazionale

Aprile 2024

It

Versione italiana di cortesia. Fa fede la versione originale in tedesco



Preambolo

Le Alpi sono la più grande catena montuosa contigua dell'Europa centrale. Bellezza unica e diversità ecologica caratterizzano questo spazio di vita, area economica e regione culturale che si distingue per un ambiente naturale, una cultura e una storia particolari.

Dal punto di vista economico, la regione alpina comprende sia aree avanzate con domanda di risorse naturali generalmente elevata e in costante aumento, sia aree poco strutturate, a volte con problemi ambientali considerevoli e in peggioramento.

La crisi climatica, la perdita di biodiversità e altri sviluppi globali potranno avere un grande impatto sulle Alpi.

Nella conservazione e nel miglioramento dell'ambiente naturale e nell'organizzazione delle Alpi come spazio di vita, economico e ricreativo, le esigenze ecologiche devono avere la priorità sugli interessi economici. In questo contesto, le esigenze della popolazione locale delle Alpi devono avere la priorità sulle richieste provenienti dall'esterno. La salvaguardia delle basi naturali dell'esistenza delle popolazioni all'interno e all'esterno del territorio alpino richiede la rigorosa osservanza dei principi di precauzione e di "chi inquina paga", e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Sezione 1: Nome, Organizzazione, Obiettivi, Attività

Art. 1: Nome e forma giuridica

Il nome CIPRA Internazionale (*Commission Internationale pour la Protection des Alpes, Internationale Alpenschutzkommission, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, Mednarodna komisija za varstvo Alp*) indica un'associazione laica, apartitica e sovranazionale ai sensi dell'articolo 246 della Legge sulle persone e le società del Liechtenstein.

L'associazione è registrata presso il Registro pubblico del Liechtenstein.

CIPRA Internazionale è proprietaria del nome e della Corporate Identity di CIPRA.

Art. 2: Domicilio

CIPRA Internazionale ha sede a Schaan, nel Principato del Liechtenstein.

Art. 3: Lingue

Le lingue ufficiali di CIPRA Internazionale sono il tedesco, il francese, l'italiano e lo sloveno.

L'inglese può essere utilizzato per semplificazione, per la comunicazione esterna e per la pubblicazione di alcuni documenti.

Art. 4: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si basa sull'anno solare.

Art. 5: Stato di non profit

CIPRA Internazionale persegue esclusivamente e direttamente finalità non lucrative ai sensi del Codice fiscale e tributario (articolo 259 della Legge sulle persone e le società del Liechtenstein); CIPRA Internazionale destina i propri fondi esclusivamente per scopi conformi al proprio Statuto.



Art. 6: Obiettivi

Gli obiettivi di CIPRA Internazionale sono la conservazione e la salvaguardia di natura, ecosistemi e biodiversità, della bellezza del paesaggio, della diversità e del ricco patrimonio culturale, nonché lo sviluppo sostenibile della regione alpina, comprese le Prealpi. nel contesto europeo.

CIPRA Internazionale si impegna per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della "Convenzione per la protezione delle Alpi" (Convenzione delle Alpi) e dei suoi Protocolli e partecipa attivamente alla Strategia europea per la regione alpina (EUSALP).

L'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è una priorità assoluta anche per la regione alpina.

CIPRA Internazionale sostiene e coordina gli sforzi e le azioni concertate delle organizzazioni che ne fanno parte, tenendo conto del principio di sussidiarietà.

CIPRA Internazionale sostiene gli sforzi dei parlamenti e dei governi degli Stati e delle regioni che condividono le Alpi, comprese le loro comunità di lavoro, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e altre organizzazioni governative e non governative che perseguono gli obiettivi qui menzionati.

Art. 7: Settori di attività

CIPRA Internazionale è orientata alle soluzioni e si occupa in particolare di questioni relative a:

- a) protezione e sviluppo della natura e del paesaggio; biodiversità e clima; conservazione della diversità culturale; pianificazione regionale e sviluppo del territorio, compreso l'uso delle basi naturali dell'esistenza; sviluppo di soluzioni abitative, attività economiche e infrastrutture; tempo libero e ricreazione; turismo; trasporti; produzione e utilizzo di energia nella regione alpina;
- b) ricerca, educazione, sensibilizzazione, informazione e documentazione, come definito dagli obiettivi;
- c) partecipazione di tutte le persone allo sviluppo del territorio alpino e rafforzamento della rappresentanza delle regioni di montagna nella politica regionale, nazionale e internazionale.

Art. 8: Misure

Misure concrete per raggiungere gli obiettivi comprendono in particolare:

- a) sviluppare, coordinare e implementare temi prioritari comuni, insieme alle organizzazioni che ne fanno parte;
- b) consigliare coloro che prendono decisioni per la regione alpina;
- c) cooperare con istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, imprese e persone per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 6 e 7 e realizzare attività;
- d) scambiare competenze ed esperienze tra aree giuridiche, linguistiche e culturali diverse;



- e) preparare e organizzare convegni;
 - f) divulgare informazioni tecniche;
 - g) promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale;
 - h) svolgere attività di pubbliche relazioni e attuare progetti;
 - i) elaborare risoluzioni e dichiarazioni e presentare raccomandazioni su questioni di attualità;
 - j) aderire a accordi e adottare misure in linea con gli obiettivi;
 - k) promuovere e mantenere le specificità culturali regionali e locali;
 - l) avviare, coordinare e condurre progetti di ricerca orientati all'applicazione nelle aree elencate all'art. 7, lettera a);
 - m) garantire l'adeguata e costante partecipazione di giovani nelle pianificazioni e nei progetti che hanno effetti sui loro interessi;
 - n) avviare il coinvolgimento di giovani in altre organizzazioni non governative e governative del territorio alpino e consigliarle/i in tale coinvolgimento;
 - o) costituire e gestire società di partecipazione per l'attuazione degli scopi associativi.
- Queste misure possono essere intraprese in collaborazione con altre organizzazioni o istituzioni.

Sezione 2: Soci

Art. 9: Tipi di affiliazione

CIPRA Internazionale ha:

- a) Soci ordinari,
- b) Soci straordinari,
- c) Soci sostenitori,
- d) Soci onorari.

CIPRA Internazionale mantiene un registro accessibile al pubblico di tutti i suoi Soci in conformità alle leggi vigenti.

Art. 10: Soci ordinari

Per ogni Stato alpino può essere ammesso un solo Socio ordinario.

I Soci ordinari sono organizzazioni con obiettivi simili a quelli di CIPRA; possono anche comprendere rappresentanti della ricerca e della scienza, autorità pubbliche, sponsor e altre agenzie, e individui interessati.

L'Assemblea dei/delle Delegati/e decide sulla mozione di ammissione a Socio ordinario con una maggioranza di due terzi.



Art. 11: Nome e forma giuridica dei Soci ordinari

I Soci ordinari utilizzano il nome CIPRA in combinazione con il nome dello Stato interessato.

I Soci ordinari scelgono la forma giuridica più adatta al raggiungimento degli obiettivi di CIPRA e gestiscono le proprie questioni organizzative. Devono cercare di essere riconosciuti come organizzazioni senza scopo di lucro.

Art. 12: Soci straordinari

Le organizzazioni non governative di Stati non alpini che sostengono gli obiettivi di CIPRA Internazionale ai sensi dell'art. 6 possono diventare Soci straordinari.

Anche le organizzazioni regionali e/o sovraregionali possono essere ammesse come Soci straordinari, previo accordo con il Socio ordinario interessato. Le disposizioni di cui all'Art. 10 per i Soci ordinari si applicano di conseguenza alle organizzazioni regionali.

L'Assemblea dei/delle Delegati/e decide sulla mozione di ammissione a Socio straordinario con una maggioranza di due terzi.

Art. 13: Cooperazione tra i Soci

I Soci ordinari e straordinari devono coordinare le attività che hanno ripercussioni su altri Paesi con i Soci ordinari e straordinari di tali Paesi. In caso di divergenze di opinione su questioni transfrontaliere, i Soci accettano le risoluzioni a maggioranza dell'Assemblea dei/delle Delegati/e di CIPRA Internazionale.

Art. 14: Soci sostenitori

Su richiesta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei/delle Delegati/e può ammettere come Soci sostenitori persone fisiche e giuridiche con una maggioranza di due terzi.

I Soci sostenitori si impegnano a fornire un sostegno materiale o immateriale agli obiettivi e ai compiti specificati nel presente Statuto.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto negli organi di CIPRA Internazionale.

Art. 15: Soci onorari

Su richiesta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei/delle Delegati/e può ammettere come Soci onorari persone fisiche con una maggioranza di due terzi.

I Soci onorari non hanno diritto di voto negli organi di CIPRA Internazionale.

I Soci onorari sono persone che hanno dato un contributo eccezionale a CIPRA.



Art. 16: Quote associative

I Soci ordinari e straordinari pagano la quota associativa adottata dall'Assemblea dei Delegati come quota minima annuale.

La quota associativa è dovuta alla fine di marzo per l'anno in corso. Eventuali arretrati vanno saldati prima.

Il diritto di voto di un Socio ordinario o straordinario è sospeso se tale Socio è in arretrato di almeno una quota annuale.

I Soci sostenitori e i Soci onorari non pagano una quota associativa fissa.

La responsabilità dell'Associazione è limitata al proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità dei Soci al di là della quota associativa.

Art. 17: Fine dell'affiliazione

L'affiliazione termina con lo scioglimento o il decesso di un Socio o con una comunicazione di dimissioni, a condizione che tale comunicazione sia ricevuta per iscritto entro il 30 settembre per la fine dell'anno solare.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni del presente Statuto, il Comitato di Presidenza può decidere a maggioranza di due terzi di espellere un Socio. Il Socio interessato deve essere ascoltato prima di prendere la decisione; il Socio può chiedere una valutazione da parte dell'Assemblea dei/delle Delegati/e, la cui decisione a maggioranza semplice sarà definitiva.

Un Socio ordinario o straordinario dimissionario deve consegnare tutti i documenti e le risorse finanziarie necessarie per la continuazione dell'attività in modo completo e ordinato al successore legale o a CIPRA Internazionale, se non diversamente regolato dalle disposizioni di legge nazionali.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 18: Organi

CIPRA Internazionale comprende i seguenti organi:

- a) Assemblea dei/delle Delegati/e
- b) Comitato di Presidenza,
- c) Consiglio direttivo,
- d) Revisore dei conti.

Art. 18b: Diversità

CIPRA si adopera per la diversità all'interno di tutti gli organi, ad esempio in termini di genere, origine geografica, lingue, età e competenze professionali o di altro tipo.



Art. 19: Assemblea dei/delle Delegati/e

L'Assemblea dei/delle Delegati/e è l'organo supremo di CIPRA Internazionale. È composta dai/dalle delegati/e dei Soci ordinari e straordinari e si riunisce almeno una volta all'anno. È convocata dal/dalla Presidente o, in caso di copresidenza, da entrambi/e i/le Presidenti, per iscritto, per posta o per e-mail, con almeno sei settimane di anticipo, con comunicazione ufficiale della bozza di ordine del giorno, ed è presieduta dalla Presidenza.

Le integrazioni all'ordine del giorno possono essere richieste da ciascun Socio e devono essere comunicate per iscritto alla Direzione con almeno tre settimane di anticipo. Ulteriori integrazioni possono essere adottate dall'Assemblea dei/delle Delegati/e, purché la loro rilevanza sia riconosciuta dalla maggioranza dei due terzi dei/delle delegati/e presenti.

Le assemblee straordinarie dei/delle delegati/e devono essere convocate su richiesta di almeno tre Soci ordinari.

Di tutte le risoluzioni adottate in ogni Assemblea dei/delle Delegati/e deve essere redatto un verbale. Nel caso in cui sia necessario un annuncio pubblico, questo deve essere fatto in forma legale

Art. 20: Diritto di voto all'Assemblea dei/delle Delegati/e

Ogni Socio ordinario ha diritto a sei delegate/i nell'Assemblea dei/delle Delegati/e. Al momento della nomina della delegazione, i Soci ordinari si adoperano anche per una composizione equilibrata, in conformità con l'Art. 18b.

I Soci straordinari hanno diritto a due delegati/e all'Assemblea dei/delle Delegati/e.

I/le delegati/e devono essere notificati/e per iscritto all'ufficio internazionale di CIPRA al più tardi due settimane prima dell'Assemblea dei/delle Delegati/e. Nel caso in cui un/una delegato/a sia impossibilitato/a a partecipare, supplenti possono essere nominati dopo tale termine.

I Soci sostenitori possono nominare un/una rappresentante per ogni Socio.

I Soci sostenitori, i Soci onorari e i membri della Consulta di Giovani hanno il diritto di proporre mozioni e di intervenire, ma non hanno diritto di voto all'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Il Consiglio direttivo può autorizzare la presenza di osservatori all'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Ogni delegata/o dispone di un voto. Non è consentito il voto per delega.

In casi eccezionali, l'Assemblea dei/delle Delegati/e può riunirsi sotto forma di conferenza virtuale.



Art. 21: Compiti dell'Assemblea dei/delle Delegati/e

I compiti dell'Assemblea dei/delle Delegati/e sono:

- a) eleggere il Consiglio direttivo e il/la Revisore/a dei Conti per un periodo di tre anni ciascuno; sia il Consiglio direttivo sia il/la Revisore/a dei Conti rimangono in carica fino all'elezione dei propri successori; se una persona termina il proprio mandato prematuramente, all'Assemblea dei/delle Delegati/e successiva può essere eletto/a un/una sostituto/a che rimarrà in carica fino all'elezione regolare; il Comitato di Presidenza può nominare un/una rappresentante ad interim fino a questa Assemblea dei/delle Delegati/e;
- b) approvare il programma di lavoro e il bilancio;
- c) adottare risoluzioni e dichiarazioni;
- d) ricevere e discutere le relazioni annuali di CIPRA Internazionale, dei Soci ordinari e straordinari e dei Soci sostenitori;
- e) dimettere il Consiglio direttivo;
- f) adottare le quote associative per i Soci ordinari e straordinari;
- g) approvare i bilanci annuali;
- h) adottare il Regolamento interno dell'ufficio esecutivo;
- i) approvare il verbale di tutte le delibere adottate nella riunione precedente;
- j) accettare nuovi Soci ordinari e straordinari e Soci sostenitori a maggioranza di due terzi, su richiesta del Consiglio direttivo;
- k) nominare singole persone come Soci onorari a maggioranza di due terzi, su richiesta del Consiglio direttivo;
- l) decidere l'esclusione di un Socio con una maggioranza di due terzi;
- m) prendere atto della nomina del/i direttore/i o direttrice/i fatta da parte del Consiglio direttivo;
- n) decidere in merito alla costituzione e alla liquidazione di società di partecipazione ai sensi dell'art. 8 o).

L'Assemblea dei/delle Delegati/e può delegare al Comitato di Presidenza qualsiasi compito in casi specifici.

Art. 22: Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dai membri del Consiglio direttivo di CIPRA Internazionale e da due rappresentanti di ogni Socio ordinario e un/una rappresentante di ogni Socio straordinario con diritto di voto. Sono invitati/e anche i/le rappresentanti della Consulta di Giovani, che hanno il diritto di proporre mozioni e di intervenire.

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta all'anno. Viene convocato dal/dalla Presidente o, in caso di copresidenza, da entrambi/e i/le Presidenti, per iscritto, per posta o per e-mail, con almeno quattro settimane di anticipo, dando comunicazione ufficiale dell'ordine del giorno.

Le integrazioni all'ordine del giorno possono essere richieste da ciascun Socio o dal/dalla suo/a rappresentante con almeno due settimane di anticipo rispetto alla riunione. Ulteriori integrazioni possono essere adottate durante la riunione del Comitato di Presidenza, a condizione che la loro rilevanza sia riconosciuta dalla maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Presidenza presenti.

Nel caso in cui sia necessario un annuncio pubblico, questo dovrà essere fatto nella debita forma legale.

In casi eccezionali, il Comitato di Presidenza può riunirsi sotto forma di conferenza virtuale.



Art. 23: Compiti del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza può negoziare tutte le questioni che devono essere adottate dall'Assemblea dei/delle Delegati/e e presentare mozioni. Il Comitato di Presidenza può stabilire il contenuto, la data, l'ora e il luogo di svolgimento di eventi importanti.

Può istituire comitati o gruppi di lavoro che si occupino di compiti specifici.

Il verbale di tutte le risoluzioni adottate in ogni riunione del Comitato di Presidenza deve essere redatto e approvato nella riunione successiva.

Art. 24: Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di sette persone con diritto di voto: Presidente, o co-presidenza di un massimo di due persone, quattro o cinque Vicepresidenti e Tesoriera/e.

Il Consiglio può invitare ospiti senza diritto di voto. Di norma, la Direzione partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno; le riunioni sono convocate dal/dalla Presidente o, in caso di co-presidenza, da entrambi/e i/le Presidenti, per iscritto, per posta o per e-mail, con almeno una settimana di anticipo, dando comunicazione ufficiale dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono anche svolgersi sotto forma di conferenze telefoniche o virtuali.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo sarà redatto un verbale che sarà approvato nella riunione successiva.

Art. 25: Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo gestisce CIPRA Internazionale in conformità con lo Statuto e le delibere dell'Assemblea dei/delle Delegati/e e del Comitato di Presidenza. Il Consiglio elabora le linee guida e le priorità in linea con gli obiettivi indicati nella Sezione 1.

Il Consiglio direttivo assume poteri decisionali in casi urgenti anche quando tali poteri sono riservati ad altri organi. Le decisioni devono essere sottoposte agli organi competenti per approvazione nella riunione successiva. Se l'urgenza lo richiede, il/la Presidente o la copresidenza possono prendere decisioni anche senza convocare il Consiglio direttivo, decisioni da sottoporre immediatamente all'approvazione di quest'ultimo.

Il Consiglio direttivo supervisiona la Direzione e controlla l'amministrazione delle finanze.

Il Consiglio direttivo può impegnare CIPRA Internazionale come sponsor principale o partner di eventi, a condizione che questi corrispondano agli obiettivi di CIPRA e che abbiano un chiaro carattere internazionale e transnazionale. Il/la rappresentante nazionale del Paese in cui si svolgerà l'evento deve essere preventivamente informato/a e consultato/a.

Il Consiglio direttivo può firmare dichiarazioni e comunicati a nome di CIPRA Internazionale, a condizione che corrispondano all'obiettivo di CIPRA e che abbiano un carattere internazionale e transnazionale.

Il Consiglio direttivo nomina il/i direttore/i o la/le direttrice/i e sottopone tale nomina all'attenzione dell'Assemblea dei/delle Delegati/e.

In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere che il Comitato di Presidenza e/o l'Assemblea dei/delle Delegati/e si riuniscano sotto forma di conferenza virtuale.



Art. 26: Compiti del/della Presidente

Il/la Presidente/Co-Presidenza dirige CIPRA Internazionale in conformità allo Statuto, alle delibere dell'Assemblea dei/delle Delegati/e, del Comitato di Presidenza e del Consiglio direttivo. In caso di impedimento, il/la Presidente è rappresentato/a da uno/una Vicepresidente. In caso di copresidenza, il/la secondo/a Presidente ha pieni poteri di rappresentanza.

La Presidenza rappresenta CIPRA Internazionale, presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, dell'Assemblea dei/delle Delegati/e e del Consiglio direttivo e convoca tali riunioni in tempo utile, dandone comunicazione ufficiale con l'ordine del giorno.

Il/la Presidente/Co-Presidenza riferisce all'Assemblea dei/delle Delegati/e sulle attività del Consiglio direttivo.

Art. 27: Tesoriere e revisore/a dei conti

Il/la Tesoriere/a supporta la Direzione e l'amministrazione in tutte le questioni finanziarie.

Il/la Revisore/a dei Conti verifica i bilanci annuali e la corretta gestione della cassa di CIPRA Internazionale e ne riferisce all'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Art. 28: Consulta di Giovani

La Consulta di Giovani è un organo consultivo al servizio degli altri organi, della Direzione e dell'ufficio esecutivo di CIPRA Internazionale. I membri della Consulta di Giovani ricevono sostegno nella realizzazione dei propri progetti e consulenza per l'ulteriore sviluppo delle proprie idee e interessi, nonché accesso alla rete internazionale di CIPRA.

La Consulta di Giovani ha il diritto di presentare mozioni e di intervenire nell'Assemblea dei/delle Delegati/e e al Comitato di Presidenza.

La Consulta di Giovani si adopera per ottenere la massima diversità possibile, in conformità con l'Art. 18b. L'età minima al momento della nomina è normalmente di 14 anni, quella massima di 30 anni. La Consulta di Giovani si organizza in consultazione con il Consiglio direttivo e con la Direzione di CIPRA Internazionale.



Art. 29: Adozione di delibere e votazioni

L'Assemblea dei/delle Delegati/e è valida se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno il 50% del numero totale dei Soci ordinari e straordinari, per un totale di un terzo dei/delle delegati/e. Nell'Assemblea dei/delle Delegati/e, i membri del Consiglio direttivo hanno un ruolo consultivo.

Il Comitato di Presidenza è in numero legale se è stato regolarmente convocato e se almeno il 50% dei membri del Consiglio direttivo e il 50% dei Soci ordinari e straordinari sono presenti.

Il Consiglio direttivo è in numero legale se è stato regolarmente convocato e se è presente almeno il 50% dei suoi membri.

Questi organi adottano le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti espressi, se non diversamente specificato nel presente Statuto.

Il Consiglio direttivo e il Comitato di Presidenza possono anche adottare risoluzioni senza necessariamente riunirsi, ognuno esprimendosi separatamente (per esempio via email).

In caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente/Co-Presidenza. Se i/le Co-presidenti non sono d'accordo, non viene adottata alcuna risoluzione. In questo caso, i punti controversi verranno ridiscussi al più presto e verrà presa una decisione.

Per le elezioni viene costituito un comitato elettorale preparatorio, possibilmente composto da rappresentanti delle organizzazioni socie, dei membri del Comitato direttivo e della Direzione di CIPRA Internazionale.

L'esatta procedura di elezione è descritta nel Regolamento elettorale, adottato dal Comitato di Presidenza nell'ultima riunione tenutasi prima della rispettiva elezione.

Art. 30: Ufficio di Direzione

L'Ufficio di Direzione svolge l'attività ordinaria sulla base del Regolamento interno di CIPRA Internazionale.

Il Consiglio direttivo nomina uno/a o più direttori o direttrici per la gestione dell'ufficio e porta la decisione all'attenzione dell'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Art. 31: Competenza finanziaria

La responsabilità per l'approvazione delle spese non iscritte a bilancio è assegnata come segue:

- a) Per importi fino a 10.000 franchi svizzeri è necessaria l'approvazione della Direzione.
- b) Per importi da 10.000 a 100.000 franchi svizzeri è necessaria l'approvazione della Direzione e del Consiglio direttivo.

Per importi superiori a 100.000 franchi è necessaria un'ulteriore approvazione dell'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Art. 32: Potere di firma

Il potere di firma del Consiglio direttivo e dell' Ufficio di Direzione è determinato dall'organo competente al momento della propria elezione o nomina.



Sezione 4: Modifiche e interpretazione dello Statuto

Art. 33: Modifiche allo Statuto

L'Assemblea dei/delle Delegati/e può adottare modifiche allo Statuto con una maggioranza di due terzi dei voti dei delegati presenti. La formulazione della proposta di modifica dello Statuto deve essere comunicata a tutti i Soci ordinari e straordinari al più tardi sei settimane prima dell'Assemblea dei/delle Delegati/e.

Il carattere non lucrativo dello scopo ai sensi dell'art. 5 è irrevocabile e una modifica dello scopo può avvenire solo nell'ambito del carattere non lucrativo.

Art. 34: Interpretazione dello Statuto

La lingua dello Statuto con validità legale è quella del Paese in cui ha sede l'Associazione.

Sezione 5: Scioglimento e liquidazione

Art. 35: Scioglimento

Lo scioglimento di CIPRA Internazionale richiede una risoluzione dell'Assemblea dei/delle Delegati/e con una maggioranza di due terzi dei voti dei/delle delegati/e presenti. Tale mozione non può essere adottata come integrazione dell'Ordine del Giorno.

Art. 36: Liquidazione

La liquidazione di eventuali beni esistenti deve essere decisa contestualmente alla delibera di scioglimento. Il patrimonio deve essere destinato a un ente associativo con regime fiscale agevolato e con uno scopo analogo.

Art. 37: Luogo di giurisdizione

Il foro competente per la risoluzione delle controversie con CIPRA Internazionale è Vaduz, Liechtenstein.

Sezione 6: Entrata in vigore

Questo Statuto modificato entra in vigore il 15 aprile 2024 e sostituisce la precedente versione del 1° luglio 2021, a sua volta basata sullo Statuto originale del 5 maggio 1952.